

Comune di San Marcellino



Copia di Deliberazione della Giunta Comunale n°25 del 08.04.2008

OGGETTO: Ulteriore disciplina della TaRSU.

L'anno duemilaotto, il giorno 8 del mese di aprile alle ore 09,00 e nella sala delle riunioni della Casa Comunale, convocata nelle forme di Legge, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei Sigg.ri:

1	Avv. Pasquale Carbone	Sindaco-Presidente	Presente
2	Avv. Alfonso Santagata	Vice Sindaco	Presente
3	Dott. Sergio Conte	Assessore	Presente
4	Sig. Pasquale Vitolo	Assessore	Presente
5	Sig. Filippo Barone	Assessore	Presente
6	Sig. Michele Conte	Assessore	Assente
7	Ten.Col. Giuseppe Cacciapuoti	Assessore	Assente

Partecipa ai lavori della Giunta il Segretario Generale Dott. Federico Gargiulo - Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta alla trattazione dell'O.d.G. -

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto "Ulteriore disciplina della TaRSU", così come redatta dagli Uffici;

Ritenuta la stessa meritevole d'integrale approvazione;

Preso atto dei pareri su detta proposta resi dai competenti Uffici, ai sensi degli artt. 49, 97 e 153 del D.Lgs. n°267/2000;

Con voti unanimi e favorevole, resi nelle forme di Legge

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto "Ulteriore disciplina della TaRSU", così come predisposta dagli Uffici.
- 2) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, riconoscendone l'urgenza, ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n°267/2000.

Del che è verbale che, letto e confermato, viene come di seguito sottoscritto:

Il Presidente

(F.to Avv. Pasquale Carbone)

Il Segretario Generale

(F.to Dott. Federico Gargiulo)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Ulteriore disciplina della TARSU.

UFFICIO PROPONENTE:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di San Marcellino ha esternalizzato il servizio di riscossione ed accertamento dei Tributi Locali, mediante affidamento alla SIRTAP s.r.l., giusta convenzione del 01.03.2002;

Visto il comma 340 dell'art. 1 della Legge n°311/2004 che in materia di Tassa Smaltimento Rifiuti così recita: "...A decorrere dal 1° gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento."

Viste le disposizioni emesse dall'Agenzia del Territorio volte a fornire le specifiche tecniche per l'individuazione della superficie catastale da utilizzare ai fini TARSU, in particolare:

- la Circolare Agenzia del Territorio n. 13/2005 - Fornitura ai Comuni delle superfici catastali e incrocio e dati comunali con quelli catastali per gli immobili a destinazioni ordinaria - Chiarimenti e indicazioni operative;
- la Determinazione 09 agosto 2005 - Determinazione del Direttore dell'Agenzia del territorio ai sensi dell'art. 1 comma 340, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311. Modalità d'interscambio incrocio e allineamento dei dati.

Considerato che la SIRTAP s.r.l., concessionaria del Comune di San Marcellino ha ottemperato al disposto normativo ex comma 340 sopra citato, ragguagliando d'ufficio i mq tassabili alla c.d. superficie catastale.

Preso atto, come da missiva del società concessionaria acquisita il 12.03.2008 al n° 1630 del protocollo comunale, che da tale adeguamento è sorta un'incongruenza tecnico-operativa, discendente dal fatto che numerosi locali, censiti catastalmente con categoria C2 (magazzini e locali di deposito), per le proprie caratteristiche tecniche, riportate nelle planimetrie catastali, sono censite nel c.d. gruppo "T" (unità immobiliare a destinazione terziaria) (vedi allegato Determinazione 09 agosto 2005), con la conseguenza che la superficie non è ragguagliata al moltiplicatore utilizzato per le pertinenze; laddove, invece, la superficie va ragguagliata al 25% ai fini TARSU solo qualora i locali rientrino nel c.d. gruppo "R": locali destinati a funzioni complementari, quali pertinenze, con categoria catastale C6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse)

Visto l'art. 13 del Regolamento Comunale in materia di Tassa Smaltimento Rifiuti, il quale prevede che le pertinenze siano tassate al 25% della superficie.

Visto l'art. 817 codice civile, il quale testualmente recita: "Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima."

Ritenuto che, secondo la surriportata definizione del codice civile, affinché si configuri una pertinenza devono concorrere:

- un'elemento oggettivo: cioè il rapporto funzionale esistente tra l'immobile e la pertinenza;
- un'elemento soggettivo: cioè la volontà effettiva del soggetto che ha titolo di destinare durevolmente la pertinenza a servizio dell'immobile.

Considerato che molti locali, che catastalmente non hanno la caratteristica di pertinenza, di fatto vengono nell'uso specifico asservite all'abitazione principale, per cui potrebbero beneficiare della riduzione di superficie prevista dal Regolamento Comunale. In altri termini i locali riportati in catasto come C2 (magazzini e locali deposito), di fatto sono utilizzati come C6 (rimesse ed autorimesse).

Tenuto conto del fatto che il Legislatore ha voluto adottare anche ai fini ICI la nozione di "pertinenza" così come contemplata nell'art.817 del codice civile, ai fini della suddetta imposta ne discende che:

- alle pertinenze debba essere riservato lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale, nella rilevante considerazione che l'abitazione principale stessa deve ritenersi comprensiva di tutte le sue pertinenze così da configurare un complesso unitario di beni;
- non possa valere l'invocazione del concetto di pertinenza "urbanistica" che ha una portata minore rispetto alla nozione di pertinenza sancita dal codice civile;
- si considerano pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali: C/2 (magazzini e locali deposito); C/6 (autorimesse); C/7 (tettoie chiuse o aperte).

DELIBERI

1. Di considerare pertinenza le categorie catastali C2, con la conseguente riduzione al 25% della superficie catastale da computare ai fini TARSU, sempre che sussistano la volontà effettiva del soggetto che ha titolo di destinare durevolmente la pertinenza a servizio dell'immobile ed il rapporto funzionale esistente tra l'immobile e la pertinenza classificata catastalmente C2.
